

97.017

**Messaggio  
concernente la legge federale sull'archiviazione**del 26 febbraio 1997

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi presentiamo, per approvazione, un disegno di legge federale sull'archiviazione.

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente postulato:

1987 P 87.514      Archivio federale e ricerca storica  
(N 9.10.87, Rechsteiner)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 febbraio 1997

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

**Dodis**

## Compendio

*Dotandosi di una base giuridica chiara e concisa in materia di archiviazione, la Confederazione getta un ponte tra il passato e il futuro e garantisce la trasmissione di una porzione importante del patrimonio nazionale alle generazioni future. Il disegno contiene i principi di una politica efficace e razionale nell'ambito degli archivi e dell'archiviazione.*

*Gli archivi pubblici documentano l'azione dello Stato e consentono ai cittadini di verificarla, attuando in tal modo un postulato essenziale di ogni Stato di diritto democratico. Essi costituiscono la memoria collettiva del nostro Stato e giustificano la nascita e lo sviluppo delle nostre libertà individuali e collettive e dei nostri diritti. Gli archivi sono l'infrastruttura che consente di scrivere la storia; quest'infrastruttura permette ai cittadini e ai ricercatori di consultare il passato della nostra società e del nostro Stato. La comprensione dell'evoluzione del nostro presente è la condizione essenziale per un'azione politica democratica. La formazione della tradizione e la garanzia di un accesso il più libero possibile all'informazione sono i compiti principali degli archivi. Di conseguenza si impone una base giuridica adattata alla nostra epoca, una legge nella quale l'archiviazione sia disciplinata globalmente in quanto compito spettante alla Confederazione. La legge oggetto del presente messaggio è una base giuridica chiara e concisa che istituisce l'obbligo generale di archiviazione e crea i fondamenti essenziali di una politica archivistica a lunga scadenza a livello federale. Il disegno non disciplina invece l'archiviazione nei Cantoni.*

*Il disegno di legge definisce, nella prima sezione, lo scopo della legge e quello dell'archiviazione, i limiti del campo d'applicazione nonché i termini principali. Il campo d'applicazione è stato esteso e descritto in termini più chiari rispetto al regolamento in vigore. Ora il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni, le commissioni di ricorso e di arbitrato, la Banca nazionale svizzera nonché gli istituti federali autonomi (Settore dei PF, PTT, FFS e INSAI) rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, ossia sono tenuti a garantire l'archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della stessa.*

*Le sezioni 2 e 3 disciplinano l'archiviazione stessa; dapprima viene delimitato il contributo dell'Archivio federale al miglioramento della gestione dell'informazione, poi vengono disciplinate le modalità di versamento dei documenti che hanno un valore archivistico ed infine vengono definite le condizioni di utilizzazione degli archivi.*

*Invece di prevedere, come l'attuale Regolamento per l'Archivio federale, l'obbligo di versare all'Archivio federale tutti i documenti della Confederazione – cosa ormai da molto tempo non più realistica – il disegno prevede un obbligo generale di offerta dei documenti; l'obbligo di versamento si applica soltanto ai documenti dei quali l'Archivio federale, in collaborazione con i servizi produttori tenuti ad offrirli, ha determinato il valore archivistico.*

---

*La legge introduce il principio dell'accesso libero - e gratuito - agli archivi dopo la scadenza di un termine di protezione di trent'anni.*

*È inoltre necessario armonizzare le disposizioni della presente legge con quelle della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Al fine di soddisfare di principio le esigenze poste dalla protezione dei dati, il disegno prevede la proroga a cinquant'anni del termine di protezione per i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità classificati in base a nomi di persona; questo termine può essere ridotto, per esempio, nel caso in cui le ricerche non si riferiscono espressamente a persone.*

*La sezione 4 è dedicata alle questioni organizzative, alle condizioni per l'utilizzazione nonché ai provvedimenti amministrativi. Nell'ambito degli sforzi intrapresi al fine di rendere più flessibili le strutture dell'Amministrazione federale è previsto che il Consiglio federale possa autorizzare l'Archivio federale, a determinate condizioni, a offrire, nell'ambito delle sue competenze e a titolo oneroso, servizi speciali quali lavori di restauro e di conservazione, nonché consulenza in materia di gestione dell'informazione.*

*Caratteristica della fine di questo secolo è l'enorme aumento dell'informazione. Di conseguenza le istituzioni di qualsiasi tipo sono obbligate a dotarsi di mezzi che consentano loro di organizzare, elaborare e utilizzare in modo efficace le informazioni di cui dispongono. Gli archivi costituiscono una parte determinante di dette informazioni e devono pertanto essere dotati di una base giuridica chiara ed essere oggetto di una politica che definisca la loro organizzazione e la loro utilizzazione.*

# Messaggio

## 1 Parte generale

### 11 La necessità di una nuova base giuridica per l'archiviazione

#### 111 In generale

L'archiviazione ha da sempre un'importanza centrale per la ricerca nell'ambito della storia e delle scienze sociali. Inoltre appare sempre più evidente che essa ha anche una dimensione politica. L'azione del Governo e dell'Amministrazione nonché l'azione legislativa sono veramente comprensibili soltanto se tutte le circostanze che hanno portato ad una decisione sono note. In molti casi le circostanze – quali ad esempio la formazione di opinioni all'interno dell'Amministrazione al momento della decisione – non sono rese note per intero all'opinione pubblica. La possibilità di verificare l'azione dello Stato nel suo insieme, ossia comprese tutte le circostanze che l'accompagnano, costituisce un aspetto importante nell'ambito del controllo dell'operato del Governo e dell'Amministrazione. In uno Stato di diritto democratico è necessario che questa possibilità sia aperta, almeno dopo la scadenza di un determinato termine di protezione, non soltanto agli organi di controllo dell'Amministrazione o parlamentari, bensì anche a tutti i cittadini nonché ai media. L'accesso ai documenti archiviati diviene inoltre sempre più spesso un importante presupposto ai fini della soluzione di problemi politici attuali (per esempio affare delle schede, bambini della strada, averi ebraici).

Le esigenze poste all'archiviazione hanno però subito una grande evoluzione anche dal profilo pratico. I compiti dello Stato federale si sono estremamente modificati dalla fondazione dello Stato nel 1848. Soprattutto dalla Seconda Guerra mondiale lo Stato federale si è trasformato in uno Stato interventorista e dispensatore di servizi: i suoi compiti sono aumentati e l'effettivo del personale amministrativo si è moltiplicato. Di conseguenza sono aumentati anche i documenti prodotti e l'aumento annuo degli archivi è quasi raddoppiato negli anni Novanta rispetto agli anni Ottanta; attualmente il tasso di crescita annuo corrisponde circa all'effettivo totale dell'Archivio federale nel 1880.

Quest'evoluzione è stata ulteriormente rafforzata dallo sviluppo di nuove tecniche dell'informazione che rendono più facili la stesura, la diffusione e la riproduzione dei documenti. Con le nuove tecniche informatiche non è però soltanto aumentata notevolmente la quantità dei documenti: è cambiato drasticamente anche il loro carattere. I documenti elettronici non sono infatti semplici rappresentazioni di atti tradizionali in un nuovo mezzo. Garantire la loro archiviazione costituisce una delle sfide più importanti, se vogliamo assicurare una formazione della tradizione continua.

Nell'ambito dell'archiviazione ci si attende oggi che sia garantita anche un'adeguata protezione dei dati.

Di queste nuove esigenze poste all'archiviazione occorre tener conto nel presente disegno di legge.

## 112 Obiettivi generali

Una legge federale sull'archiviazione deve descrivere in modo chiaro il campo di validità e le competenze relativi all'archiviazione. Nei limiti del campo d'applicazione definito viene stabilita la competenza dell'Archivio federale di offrire una consulenza in merito alle questioni organizzative della gestione delle informazioni. Con il passaggio dall'obbligo di versamento all'obbligo di offerta si vuole porre un freno al grande flusso di documenti. Le due misure devono garantire congiuntamente che la formazione della tradizione non sia pregiudicata.

Fissando il diritto fondamentale all'accesso gratuito agli archivi si intende tener conto delle pretese avanzate in relazione con i diritti politici nonché con la libertà di opinione e di ricerca, senza trascurare però interessi privati o statali alla protezione.

## 113 Situazione del diritto

### 113.1 Situazione del diritto sul piano federale

Nel 1848, alla costituzione dello Stato federale, l'Archivio confederale esistente dalla creazione della Repubblica Elvetica è stato integrato nella nuova Amministrazione federale. L'Archivio federale è stato disciplinato in un primo tempo da un regolamento emanato dal Consiglio federale nel 1852. Detto regolamento definiva lo scopo e i compiti dell'Archivio federale nonché le condizioni di utilizzazione degli archivi storici anteriori al 1848; un accesso pubblico agli archivi dello Stato non era previsto. Il regolamento prescriveva inoltre all'Amministrazione di versare i suoi documenti all'Archivio federale affinché vi fossero conservati e messi in valore. Queste disposizioni sono state sottoposte a revisione nel 1864 e sostituite da un nuovo regolamento che precisava le modalità di versamento, di conservazione, di utilizzazione e di selezione degli archivi, nonché da istruzioni destinate ai responsabili dei servizi di registrazione della Cancelleria federale e dei dipartimenti e relative ai documenti da depositare presso l'Archivio federale. Queste basi legali sono state applicate fino al 1957, data dell'entrata in vigore di un altro regolamento generale. Le norme relative all'accesso sono state fissate nel 1944 in un secondo regolamento che prevedeva un termine di protezione di 50 anni. Il regolamento del 1957 ratificava d'altro canto due iniziative prese a decorrere dal 1870, ossia la raccolta di documenti che possono servire alla storia svizzera e che si trovano in archivi e biblioteche esteri, nonché la creazione di una «Sezione di archivi privati». Il regolamento del 1957 è stato abrogato nel 1966 e sostituito con un'ordinanza del Consiglio federale - Regolamento dell'Archivio federale - modificata nel 1973, data in cui il termine di protezione è stato portato a 35 anni. Durante gli anni Settanta e Ottanta diverse direttive d'esecuzione hanno precisato il campo d'applicazione del Regolamento per quanto concerne i diversi supporti di dati, i diversi tipi di registrazione e le modalità di versamento dei documenti (Direttive concernenti il versamento dei documenti all'Archivio federale e Direttive concernenti l'archiviazione e l'utilizzazione dei dati trattati elettronicamente).

## 113.2 Situazione del diritto sul piano cantonale

Siccome la Svizzera è uno Stato federale, l'Archivio federale non ha nessuna competenza sugli Archivi dei Cantoni. Di conseguenza ognuno dei 26 Cantoni dispone di Archivi di Stato totalmente indipendenti dal potere federale.

Nei Cantoni vi sono differenze importanti per quanto concerne sia la forma dell'atto giuridico che disciplina la politica e l'organizzazione archivistiche sia le norme relative alla ripresa di documenti e quelle concernenti l'accesso agli archivi, che prevedono termini molto diversi.

Le disposizioni archivistiche dei Cantoni possono essere suddivise in diversi gruppi. In alcuni Cantoni la politica archivistica è disciplinata a livello di ordinanza e risale a molti anni fa (es.: Argovia, 1930; Basilea-Campagna, 1961; Nidvaldo, 1975) o è più recente (es.: Berna, 1992; Friburgo, 1993; Sciaffusa, 1994; Svitto, 1994); altri hanno una legge risalente a molti anni fa (es.: Ginevra, 1925, con però un regolamento di applicazione del 1987) o recente (es.: Giura, 1984; Neuchâtel, 1989; Zurigo, 1995). Inoltre, il Gran Consiglio di Basilea-Città ha adottato recentemente (settembre 1996) un nuovo testo di legge.

Per quanto concerne le norme sulla ripresa di documenti, numerosi Cantoni prevedono nella loro legge o nel loro regolamento l'obbligo degli Archivi di Stato di offrire una consulenza ai servizi che producono documenti nella gestione dei loro documenti (es.: Zurigo, Svitto, Basilea-Città, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Grigioni, Turgovia). Per quanto concerne invece il termine a partire dal quale i documenti devono essere offerti o versati agli Archivi, si possono distinguere tre grandi gruppi di disciplinamenti. Alcuni prevedono che l'offerta o il versamento si effettua quando i documenti non servono più (Zurigo, Berna); altri disciplinamenti prevedono invece che i documenti devono essere offerti o versati regolarmente o periodicamente (Svitto); da ultimo alcuni disciplinamenti prevedono anch'essi che i documenti vengano offerti o versati regolarmente o periodicamente, fissano però termini minimi e massimi (Obvaldo, Nidvaldo, Grigioni).

Per quanto concerne i termini d'accesso, nei Cantoni che hanno una legislazione recente o relativamente recente (San Gallo, Giura, Soletta, Friburgo, Zurigo) vi è la tendenza a ridurre il termine generale d'accesso a 30 anni; anche il testo di legge adottato dal Gran Consiglio di Basilea-Città prevede un termine di 30 anni. Negli altri Cantoni i termini variano da 35 anni (Grigioni, Zugo, Turgovia, Nidvaldo, Svitto, Appenzello Esterno, Vallese, Neuchâtel) a 50 anni (Sciaffusa, Appenzello Interno, Obvaldo, Lucerna). Tuttavia, questi disciplinamenti prevedono eccezioni sia nel senso di una proroga dei termini al fine di proteggere segnatamente i dati personali e gli interessi dello Stato, sia nel senso di una riduzione dei termini nei casi che lo giustificano.

Particolare è la situazione del Cantone di Berna. Berna è stato il primo Cantone svizzero ad ancorare nella sua Costituzione (art. 17 cpv. 3) il principio della pubblicità dei documenti ufficiali, concretato nella legge e nell'ordinanza bernesi sull'informazione dell'opinione pubblica, che prevede i principi della trasparenza, del diritto all'informazione e del diritto alla consultazione degli in-

carti. Di conseguenza la consultazione dei fondi dell'Archivio dello Stato di Berna è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sull'informazione dell'opinione pubblica e dall'ordinanza sull'Archivio dello Stato di Berna.

Anche il Cantone di Appenzello Esterno ha iscritto nella sua Costituzione il principio della pubblicità, contenuto anche in una legge sull'informazione. Va segnalato inoltre il progetto del Cantone di Vaud di mettere a punto una legge sull'informazione che intende sostituire il principio della segretezza con quello della pubblicità.

Queste diverse soluzioni in materia di legislazione e di politica archivistiche mostrano che non vi è alcuna unità di dottrina. Tuttavia si delinea una tendenza verso una riduzione dei termini di protezione, ossia verso una liberalizzazione dell'accesso.

### 113.3 Situazione del diritto all'estero

L'importanza che va accordata alla conservazione di un patrimonio che costituisce la base stessa dell'evoluzione di una nazione è ormai divenuta evidente per tutti i governi nei cinque continenti. In effetti dalla fine della Seconda Guerra mondiale si è fatto strada un movimento di rinnovamento e di presa di coscienza archivistica. Negli ultimi quindici anni una cinquantina di Paesi ha adottato una nuova legge sull'archiviazione. Riflessi della storia, delle tradizioni giuridiche e del passato, le leggi, la loro interpretazione e la loro applicazione differiscono da un Paese all'altro. Tuttavia, l'informazione supera le frontiere internazionali e le tecnologie dell'informazione proliferano, incitando alla collaborazione e alla standardizzazione<sup>1)</sup>.

Nell'Unione europea gli ultimi dieci anni sono stati ricchi di iniziative nell'ambito degli archivi e numerosi Stati si sono dotati di leggi nuove o hanno proceduto ad una revisione delle leggi in vigore.

Le disposizioni relative alla ripresa dei documenti differiscono enormemente da Paese a Paese a causa delle tradizioni amministrative e culturali proprie di ogni Stato. Tuttavia, il diritto degli Archivi di intervenire presso i servizi tenuti ad offrire i loro documenti e l'obbligo di vegliare ad una gestione dell'informazione e ad una gestione degli incarti razionale ed efficace sono fissati nelle leggi di numerosi Paesi che hanno un'esperienza molto ampia nell'ambito della gestione dei documenti e dell'informazione (Italia, Francia, Germania, Svezia, Stati Uniti, Canada). Per quanto attiene alle norme relative all'obbligo di offerta o di versamento dei documenti all'Archivio, alcune leggi prevedono termini (Italia, Regno Unito) o piani di conservazione (Canada). Altre legislazioni prevedono un obbligo di offerta o di versamento dei documenti quando questi non sono più utilizzati (Germania); in altri Stati, infine, il versamento è disciplinato da elenchi ben definiti (Francia).

Il legislatore si occupa sempre più anche della comunicazione degli archivi al pubblico. Ovunque la tendenza è quella di aprire gli archivi a tutti nei termini che si situano sempre più in una norma quasi standard di trent'anni, pur garan-

<sup>1)</sup> La nota 1 e le altre annotazioni si trovano alla fine del messaggio.

tendo nel migliore dei modi la protezione della vita privata e la sicurezza dello Stato. La libertà d'informazione non è di conseguenza più concepita come un privilegio della ricerca storica bensì come un diritto democratico che consente ad ogni cittadino di avere accesso alle informazioni riguardanti l'amministrazione attuale, senza limiti temporali.

Il termine di trent'anni per l'apertura degli archivi al pubblico è ora generalizzato sia sul piano nazionale di tutti gli Stati dell'Unione europea (es.: Germania/Archivio federale, Regno Unito, Danimarca, Francia) sia a livello delle istituzioni sopranazionali (Comunità europea<sup>2</sup>), UNESCO, Consiglio d'Europa). Questo termine deve d'altro canto essere considerato un tetto piuttosto che una soglia ed alcuni ne preconizzano già l'abbassamento in funzione della dinamica del diritto all'informazione.

Detto termine è dettato dall'esperienza che vuole in tal modo stabilire un giusto equilibrio tra il diritto d'accesso agli archivi, da un lato, e i diritti volti a proteggere la personalità, gli interessi della sicurezza dello Stato e una gestione efficace, dall'altro. A questo proposito, molte legislazioni stabiliscono termini diversi per proteggere determinati diritti e interessi legittimi delle persone, delle collettività, delle imprese e dello Stato. Le differenze tra Paese e Paese sono molte e spesso importanti in funzione della legislazione relativa all'informazione che gravita attorno alla legislazione archivistica. La maggior parte delle legislazioni prevedono anche alcune limitazioni della comunicazione imposte dalla protezione fisica dei documenti. Al contrario, altre procedure deroganti abilitano gli Archivi o le autorità competenti a autorizzare l'apertura anticipata di determinati documenti prima della scadenza del termine generale.

Tutti gli Stati dell'Unione europea proteggono la sfera privata contro le indiscrezioni che risulterebbero dalla comunicazione prematura di documenti amministrativi che la concernono, sia nelle leggi generali sulla protezione della vita privata, sia nelle leggi specifiche sull'archiviazione o sui documenti amministrativi: i periodi di protezione previsti vanno dai trenta ai centocinquant'anni. Tuttavia, il termine «vita privata» non è mai definito con precisione, per cui le restrizioni relative alla comunicazione dei documenti variano fortemente da Paese a Paese. Anche le restrizioni d'accesso volte a proteggere gli interessi dello Stato e la sicurezza pubblica sono definite in modo alquanto vago. Tuttavia, alcuni Stati ne danno una definizione più precisa e dettagliata (es.: Francia).

L'informazione è divenuta un fattore essenziale delle società contemporanee. Di conseguenza, con l'evoluzione della tecnica nonché della stessa amministrazione, leggi diverse da quella sull'archiviazione possono concernere l'accesso ai documenti pubblici. Questo è segnatamente il caso delle leggi che disciplinano «l'accesso ai documenti amministrativi», esse stesse contenute nella tematica più ampia della «trasparenza amministrativa», che statuiscono il principio di un accesso immediato, indipendentemente dal luogo di conservazione; si tratta del principio di pubblicità corredato da una riserva di segreto. Esempi: la legge svedese del 1766 sulla libertà di stampa e le leggi olandese e francese del 1978, alle quali si sono aggiunte più recentemente disposizioni simili nei Paesi vicini: la legge danese del 1983, la legge greca del 1986, la legge italiana del 1990, la



legge spagnola del 1992. Inoltre, l'impiego di nuove tecnologie (es.: schedari informatici relativi alle persone fisiche o giuridiche) obbliga le leggi nazionali relative agli archivi ad andare di pari passo con le leggi relative all'impiego delle nuove tecniche. Se si aggiungono alle leggi sui documenti amministrativi e alle leggi sugli schedari informatici le legislazioni che disciplinano il segreto in determinati settori specifici (sanità pubblica, fiscalità, difesa nazionale, ecc.) e, in maniera più generale, tutte le disposizioni che disciplinano la protezione della vita privata (del tipo del Privacy Act), la densità legislativa nell'ambito della legge sull'archiviazione appare evidente<sup>3</sup>).

## **12 Procedura preliminare e risultati della procedura di consultazione**

Con decisione del 18 agosto 1993 abbiamo incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di preparare un avamprogetto di legge federale sull'archiviazione. L'Archivio federale, in stretta collaborazione con un gruppo interdipartimentale (Cancelleria federale, Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, segreterie generali del DFI e del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, Ufficio federale di giustizia, Ministero pubblico della Confederazione, Preposto federale alla protezione dei dati, Biblioteca militare federale del Dipartimento militare federale), ha messo a punto un avamprogetto di legge, sottoposto al nostro Collegio dal DFI il 9 agosto 1995. Ne abbiamo preso conoscenza il 5 settembre 1995 e abbiamo autorizzato il DFI a procedere, presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dell'economia e le organizzazioni interessate, ad una consultazione che si è conclusa il 15 dicembre 1995.

Con decisione del 21 agosto 1996 abbiamo preso conoscenza del rapporto sui risultati della procedura di consultazione e incaricato il DFI di mettere a punto il corrispondente messaggio.

Vi sono state complessivamente 48 risposte, pubblicate in un rapporto che tratta la materia articolo per articolo.

I risultati della procedura di consultazione hanno mostrato che l'avamprogetto di legge federale sull'archiviazione ha ottenuto, nel suo complesso, l'approvazione da parte di tutti i partecipanti alla procedura di consultazione. Alcune disposizioni sono state oggetto di critiche.

Tutti i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate hanno accolto favorevolmente tanto l'iniziativa volta a disciplinare l'archiviazione sul piano legislativo quanto il mantenimento, anche in materia di archiviazione, del già collaudato principio federalistico della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

L'estensione del campo d'applicazione della legge è stata giudicata positivamente da tutti i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate, anche se - come hanno mostrato alcune osservazioni, certamente scaturite da malintesi - la delimitazione di determinate competenze richiedevano una formulazione più esplicita.

Il passaggio dall'obbligo di versamento all'obbligo di offerta dei documenti all'Archivio federale ha riscosso unanimi consensi.

Come era lecito attendersi, a suscitare il numero maggiore di reazioni sono state le norme proposte in materia di consultazione degli archivi. Si tratta sia delle norme relative al termine generale di protezione sia di quelle relative a un termine speciale di accesso ai dati personali degni di particolare protezione. Il principio dell'accesso libero e gratuito agli archivi – si sottolinei, qui, gratuito – una volta scaduto un termine di protezione generale di trent'anni, ha incontrato il favore della maggioranza degli interpellati; soltanto Sciaffusa vi ha fatto obiezione. Berna, Lucerna e la Società svizzera di radiotelevisione hanno addirittura chiesto un'apertura più ampia.

Il lavoro di chiarificazione fatto sul piano delle norme relative all'applicabilità, nell'ambito degli archivi, delle disposizioni in materia di protezione dei dati è stato assai apprezzato. Per quanto concerne, in concreto, le norme relative alla consultazione, Uri, Nidvaldo, Appenzello Interno e San Gallo hanno chiesto espressamente norme più restrittive, ovvero termini più lunghi; Berna, il Partito radicale democratico svizzero, il Partito socialista svizzero, l'Unione democratica di centro e la Società svizzera di radiotelevisione hanno chiesto, per contro, una maggiore liberalizzazione, ossia termini più brevi.

In questo contesto è stato più volte fatto riferimento al problema del conflitto d'interessi tra il diritto di accesso del pubblico e l'influenza che i servizi che versano documenti hanno sulle possibilità di accesso agli archivi.

Basilea-Città e il Partito liberale-radical svizzero hanno chiesto che il diritto dei servizi che versano documenti di consultare i documenti da essi versati durante il termine di protezione venga ristretto, segnatamente per quanto attiene ai dati personali.

La proposta di autorizzare l'Archivio federale ad offrire prestazioni di servizi a titolo oneroso è stata accolta molto positivamente. L'Unione svizzera delle arti e mestieri ha però sottolineato che la concorrenza non dev'essere falsata.

La stragrande maggioranza delle cerchie consultate (tutti i Cantoni, l'Associazione degli archivisti svizzeri) si sono detti favorevoli a che l'Archivio federale sia abilitato a prendere misure amministrative in caso di atti contrari alle disposizioni di legge o al regolamento d'utilizzazione; soltanto l'Unione democratica di centro ha criticato le misure amministrative proposte.

Numerosi sono inoltre i Cantoni (Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Grigioni, Argovia, Vallese, Ticino) che, direttamente interessati o meno dal problema, considerano che l'avamprogetto possa servire da modello per le legislazioni cantonali e ritengono che influenzerà senz'altro positivamente la prassi in materia d'archiviazione attualmente seguita all'interno dei singoli Cantoni. Alcuni hanno auspicato inoltre che il problema dell'archiviazione dei documenti prodotti dai Cantoni e quello della formazione dei responsabili degli enti preposti all'archiviazione sia risolto attraverso una collaborazione stretta, durevole e continua tra Cantoni e Confederazione (Neuchâtel, Appenzello Esterno, Ticino, Vaud e Partito liberale svizzero).

Per tener conto di alcune critiche e suggerimenti formulati durante la procedura di consultazione abbiamo introdotto espressamente la gratuità dell'accesso agli archivi. Inoltre abbiamo introdotto un terzo capoverso all'articolo 11 che prevede la possibilità di ridurre il termine di cinquant'anni per i dati personali degni di particolare protezione per esempio quando le ricerche non si riferiscono espressamente a persone. Infine, abbiamo aggiunto un articolo sull'imprescrittibilità e l'inalienabilità degli archivi nonché introdotto una base legale che abilita l'Archivio federale a prendere sanzioni amministrative.

## **2 Parte speciale:**

### **Commento della legge federale sull'archiviazione**

#### **21 Le grandi linee del disegno di legge federale sull'archiviazione**

Il disegno è suddiviso in sei sezioni per un totale di 27 articoli.

La sezione 1 definisce lo scopo della legge e quello dell'archiviazione, i limiti del campo d'applicazione nonché i termini principali. Le sezioni 2 e 3 disciplinano l'archiviazione vera e propria: dapprima viene delimitato il contributo dell'Archivio federale al miglioramento della gestione dell'informazione, poi vengono disciplinate le modalità di versamento dei documenti che hanno un valore archivistico ed infine vengono definite le condizioni di accesso agli archivi. La sezione 4 è dedicata alle questioni organizzative, all'utilizzazione e ai provvedimenti amministrativi. La sezione 5 contiene le disposizioni penali mentre nella sezione 6 sono disciplinate le disposizioni transitorie e le disposizioni d'esecuzione.

Vi sono alcune innovazioni: il campo d'applicazione è stato esteso e descritto più chiaramente rispetto al regolamento vigente. Invece di prevedere, come l'attuale regolamento, l'obbligo di versare all'Archivio federale tutti i documenti della Confederazione, cosa che non è ormai più realistica, il disegno prevede un obbligo generale di offerta di tutti i documenti; l'obbligo di versamento si applica ora soltanto ai documenti riconosciuti come aventi un valore archivistico. La legge istituisce il principio dell'accesso libero – e gratuito – agli archivi dopo la scadenza di un termine di protezione di trent'anni. Tuttavia, al fine di adempiere di massima le esigenze poste dalla protezione dei dati, il disegno prevede la proroga del termine di protezione a cinquant'anni per i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità classificati in base al nome di persona; il termine può però essere ridotto, per esempio, se le ricerche non si riferiscono espressamente a persone. Inoltre è previsto che il nostro Collegio possa limitare o vietare la consultazione di determinate categorie di archivi per una certa durata dopo la scadenza del termine di protezione e questo per proteggere gli interessi dello Stato e delle persone coinvolte. Nell'ambito degli sforzi intrapresi attualmente al fine di rendere più flessibili le strutture dell'Amministrazione federale è previsto che il nostro Collegio possa autorizzare l'Archivio federale, a determinate condizioni, a offrire nell'ambito delle sue competenze e a titolo oneroso servizi speciali, quali lavori di restauro e di conservazione nonché consulenza in materia di gestione dell'informazione.

**22**      **Commento del disegno****221**     **Sezione 1: Disposizioni generali***Articolo 1*   **Scopo e campo d'applicazione della legge**

Affinché l'archiviazione possa adempiere la sua funzione statale volta a garantire il diritto e quale presupposto per le ricerche più svariate, sia le autorità sia i privati che svolgono compiti federali devono sottostare agli stessi obblighi per quanto concerne l'archiviazione.

Il capoverso 1 enumera le istituzioni comprese nel campo d'applicazione - Assemblea federale, Consiglio federale, Amministrazione federale, esercito, tribunali federali e commissioni di ricorso e di arbitrato, istituti federali autonomi (settore dei PF, PTT, FFS, INSAI), Banca nazionale svizzera - nonché le persone di diritto pubblico e privato che adempiono compiti federali d'esecuzione a loro affidati. Persone giuridiche di diritto privato che adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati sono, ad esempio, le imprese di telecomunicazioni che assicurano il servizio universale conformemente alla legge sulle telecomunicazioni e che hanno l'obbligo di archiviare soltanto in questo settore. Gli obblighi dell'Azienda di diritto pubblico Telecom non saranno più ampi in virtù della legge sull'azienda delle telecomunicazioni.

Anche l'intera amministrazione parastatale, alla quale è affidata l'esecuzione di svariati compiti statali, è di conseguenza soggetta all'obbligo di archiviazione.

Nell'ambito degli attuali sforzi volti a rendere più flessibili le strutture dell'Amministrazione federale sorgeranno inoltre nuove forme di servizi amministrativi; questi faranno però ancora parte dell'Amministrazione federale (lett. b) o saranno privatizzati (lett. h) o disciolti (lett. i), perché, ad es., il loro compito non sarà più ritenuto compito della Confederazione.

Evidentemente anche nel caso di scioglimento di servizi federali dev'essere garantita l'archiviazione dei documenti. Si tratta qui di una regolamentazione preventiva. Nella legge federale sull'archiviazione viene fissato il principio secondo il quale anche i servizi federali disciolti sono soggetti a detta legge. L'obbligo di versamento dei documenti è dato in questi casi sempre che il testo che decreta lo scioglimento non preveda una soluzione di archiviazione ai sensi della presente legge; per il resto il nostro Collegio ha la possibilità di disciplinare i particolari in un'ordinanza (art. 4 cpv. 5). Nel caso dei servizi federali che hanno il compito di raccogliere e archiviare determinati documenti (per es. i numerosi archivi del settore dei politecnici, la Biblioteca nazionale svizzera, ecc.), rientrano nel campo d'applicazione soltanto i documenti aziendali e non le loro raccolte.

L'archiviazione comprende anche la comunicazione di documenti archiviati. La presente legge disciplina pertanto anche l'utilizzazione degli archivi da parte sia degli organi della Confederazione sia di terzi; questi ultimi sono: gli organi dei Cantoni, dei Comuni, di Stati esteri nonché persone fisiche e giuridiche (cpv. 2).

L'utilizzazione degli archivi da parte dei tribunali non richiede un disciplinamento speciale; segue le disposizioni della legge o è disciplinata dalle norme della procedura amministrativa e della giurisdizione amministrativa.

## Articolo 2 Principio

L'articolo 2 capoverso 1 stabilisce i criteri determinanti per l'archiviazione di documenti. L'archiviazione dev'essere volta a garantire la certezza del diritto nonché una gestione amministrativa continua e razionale; deve in particolare consentire di effettuare ricerche globali nel campo della storia e delle scienze sociali (cpv. 2).

La documentazione storica deve consentire di confrontarsi con il passato in un senso molto ampio e non soltanto sotto forma di studi storici. Gli archivi devono servire non soltanto a studiare il passato bensì anche a determinare il presente e il futuro.

La ricerca non dev'essere intesa come ricerca stretta, legata a istituti universitari o d'altro genere. Sono parimenti legittime le ricerche scientifiche condotte dai media e destinate ad informare l'opinione pubblica nonché quelle dettate da un interesse individuale. Siccome molte volte non è possibile provare a priori un interesse pubblico per determinate ricerche, poiché questo si delinea soltanto una volta noto il contenuto degli archivi, l'accesso agli archivi dev'essere possibile incondizionatamente, pur preservando eventuali interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione (cfr. sezione 3).

## Articolo 3 Definizioni

L'articolo definisce unicamente i termini più importanti utilizzati più volte nella legge. Tuttavia, si è rinunciato a dare una definizione dell'archiviazione, poiché la legge descrive articolo dopo articolo ciò che il termine significa.

La struttura della legge riflette l'approccio globale comunemente accettato attualmente secondo il quale l'archiviazione inizia al più tardi al momento della creazione dei documenti e termina quando essi sono comunicati al pubblico interessato.

Il termine *documenti* (cpv. 1) – come il vecchio termine *atti* – designa sempre un insieme di documenti o di informazioni che testimoniano dello svolgimento di un affare. Per la loro diffusione è determinante che i documenti siano resi accessibili collettivamente, poiché soltanto in questo modo è possibile garantire che potranno essere studiate tutte le informazioni necessarie all'analisi critica delle fonti. Per documenti si intendono qui non soltanto quelli che sono stati gestiti in maniera centralizzata nel deposito di un ufficio bensì anche quelli che sono stati depositati al di fuori di esso per uso personale (incarti personali = «Handakten»). Il supporto sul quale dette informazioni sono state registrate non ha importanza. Il termine *documenti* deve poter essere compreso indipendentemente dai mezzi, poiché qualsiasi elenco delle possibili forme sarebbe stato superato entro un termine più o meno breve; il presente articolo non contiene effettivamente alcun riferimento all'informatica e ai nuovi supporti dell'informazione. Anche se è importante che la definizione sia conforme allo stato attuale della diversità delle tecniche documentali, la soluzione migliore è tuttavia quella di formulare una definizione di carattere generale applicabile a qualsiasi contenitore di informazioni, indipendentemente dalla forma. È possibile in seguito definire in un regolamento un elenco non limitativo dei diversi

materiali; in concreto, si tratta di carta, film, video, nastri magnetici e supporti elettronici. Il termine *mezzi ausiliari* (cpv. 1) comprende segnatamente i repertori o inventari, gli schemi di classificazione, gli schedari e gli elenchi di versamento.

La definizione di *valore archivistico* (cpv. 3) è molto succinta, poiché il termine non è facile da definire e il suo contenuto deve sempre essere ridefinito dai servizi interessati nel corso di una discussione comune affinché sia compreso da tutti nello stesso modo e utilizzato nella maniera appropriata. Per determinare il valore archivistico dei documenti è importante tener conto non soltanto della loro importanza giuridica o amministrativa, ossia del loro valore iniziale probatorio, bensì anche del loro valore secondario e informativo che può non riferirsi direttamente a una pratica amministrativa ma a altri soggetti. Punto di riferimento dev'essere sempre l'articolo di principio, ossia l'articolo 2.

## 222 Sezione 2: Tutela dei documenti

### Articolo 4 Competenze in materia di archiviazione

La procedura dettagliata per quanto concerne l'archiviazione è definita, nella prassi, in un regolamento. Detto regolamento è emanato dal nostro Collegio.

Il capoverso 2 si applica ai documenti dei Cantoni che risultano dal cosiddetto federalismo d'applicazione, ma non ai documenti che risultano dai compiti che giusta la Costituzione federale spettano ai Cantoni.

Accanto all'archiviazione centrale di documenti della Confederazione nell'Archivio federale, giusta i capoversi 3 - 5 è prevista anche un'archiviazione decentralizzata conformemente ai principi della presente legge. Questi principi sono innanzitutto l'obbligo generale di archiviazione per i documenti che hanno un valore archivistico nonché le disposizioni legali relative all'utilizzazione.

A tutti gli organi federali devono applicarsi le stesse norme per quanto concerne l'archiviazione dei loro documenti; per motivi pratici e proseguendo la provata soluzione odierna, d'intesa con gli uffici citati nel presente articolo si rinuncia al raggruppamento fisico dei loro archivi. Nel caso in cui i citati servizi non volessero o non potessero più provvedere ad un'archiviazione autonoma, dovrebbero offrire i loro documenti all'Archivio federale.

Per quanto concerne gli istituti autonomi di cui al capoverso 3, che devono essere designati dal nostro Collegio e che possono occuparsi essi stessi dell'archiviazione dei loro documenti, si pensa soprattutto alle FFS, alle PTT e al settore dei Politecnici federali, che hanno già ora archivi propri.

Nell'ambito della privatizzazione di uffici federali, per le nuove unità organizzative si dovranno stabilire competenze e date per l'archiviazione e trovare opportune soluzioni transitorie. Nel caso dello scioglimento senza sostituzione di servizi federali, i loro documenti devono essere offerti all'Archivio federale al momento dello scioglimento; nel caso della trasmissione di compiti ad altri servizi federali questi ultimi rilevano la responsabilità dell'archiviazione.

Gli articoli che seguono enumerano i compiti e le competenze spettanti all'Archivio federale; questi spettano per analogia anche ai servizi che si occupano essi stessi dell'archiviazione.

#### *Articolo 5* Gestione dell'informazione e degli atti

Nell'ambito del cosiddetto prearchivio, l'Archivio federale offre ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti una consulenza in merito alla gestione dell'informazione e dei documenti, poiché vi sono ampie sinergie tra la gestione dell'informazione in seno all'amministrazione e l'archiviazione, e questo affinché il know-how nell'ambito dell'archiviazione possa essere sfruttato dai servizi produttori. Questa competenza dell'Archivio federale non implica un'interferenza nell'autonomia di detti servizi. Le conoscenze e le esperienze raccolte nell'ambito dell'archiviazione consentono di ottimizzare la gestione dell'informazione nell'amministrazione. Il Governo canadese, ad esempio, valuta a 10 milioni di \$ CAN all'anno i risparmi che possono essere realizzati nell'insieme dell'amministrazione nazionale grazie alla consulenza prestata dall'Archivio nazionale canadese nell'ambito del prearchivio.

L'Archivio federale può offrire detta consulenza nell'ambito della gestione dell'informazione e dei documenti ad altri interessati anche sotto forma di prestazioni di servizi speciali giusta l'articolo 18.

Per le modalità di versamento dei documenti occorrerà, come in passato, emanare istruzioni affinché essi siano versati all'Archivio federale in maniera sistematica, efficace e uniforme, indipendentemente dalla loro provenienza (cpv. 3 lett. a). Questo è estremamente importante sia per i documenti cartacei sia per quelli elettronici e garantisce che la ripresa dei documenti da parte dell'Archivio federale avvenga in modo efficace. Dette istruzioni verranno messe a punto in collaborazione con tutti gli uffici competenti. L'utilizzabilità a lunga scadenza dei documenti o degli archivi può essere garantita soltanto se all'interno dell'amministrazione vi è una gestione razionale e adeguata dell'informazione.

Siccome il termine «archivi paralleli» è spesso frainteso, appare opportuno precisarlo nell'ambito di istruzioni e distinguerlo per esempio dai termini «serie tecnica di documenti» o «copia di sicurezza» (cpv. 3 lett. b). Talvolta è importante, soprattutto nell'ambito della conservazione di documenti elettronici, disporre di più copie di schedari, al fine di garantire una conservazione sicura. È pertanto necessario definire con esattezza le condizioni per la costituzione di archivi paralleli. Non si deve però in alcun caso derogare al principio dell'archiviazione centralizzata e nemmeno rimettere in questione il principio di un disciplinamento uniforme dell'accesso agli archivi. D'altronde, nel caso di dati personali la tenuta di archivi paralleli è chiaramente contraria alle disposizioni della LPD che all'articolo 21 prevede che i dati personali che non si utilizzano più debbono essere consegnati all'Archivio federale, resi anonimi o distrutti.

#### *Articolo 6* Obbligo di offerta dei documenti

La sostituzione dell'obbligo generale di versare i documenti con un obbligo generale di offrirli nonché il versamento più rapido possibile dei documenti che

hanno un valore archivistico sono dettati da motivi di ordine economico: il principio di un'archiviazione rapida è un elemento essenziale di centralizzazione e di conseguenza di razionalizzazione.

Tutti i documenti – compresi quelli classificati – che non servono più in modo permanente devono essere offerti all'Archivio federale. L'espressione «*che non servono più in modo permanente*» specifica che per stabilire il momento in cui un documento va archiviato è determinante la frequenza con la quale esso è consultato. I documenti che vengono utilizzati soltanto di rado devono essere archiviati senza indugio. Si deve dapprima offrire all'Archivio federale di riprendere i documenti; soltanto una volta stabilito il loro valore archivistico i documenti riconosciuti come tali sono effettivamente versati all'Archivio federale. Al contrario dell'articolo 21 LPD, secondo cui i documenti che non servono più debbono essere resi anonimi o distrutti, non occorre attendere di non avere assolutamente più bisogno dei documenti per versarli all'Archivio federale. I servizi tenuti ad offrire i loro documenti devono pertanto esaminare regolarmente se i loro documenti saranno ancora utilizzati in modo permanente o se debbono essere offerti all'Archivio federale. Se i servizi dovessero offrire di versare i loro documenti soltanto quando non ne hanno proprio più bisogno, questo accadrebbe generalmente troppo tardi, per cui non sarebbe più possibile garantire la piena sicurezza dei documenti con valore archivistico.

#### *Articolo 7* Determinazione del valore archivistico e ripresa di documenti

Il valore archivistico dev'essere sempre determinato, con tutto il rigore scientifico necessario, dall'Archivio federale in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1. I servizi produttori valutano i loro documenti dal profilo giuridico e amministrativo e fanno una proposta relativa alla loro conservazione. Se decidono che determinati documenti non hanno un valore archivistico, l'Archivio federale valuta nuovamente detti documenti dal profilo storico e scientifico e decide se conservarli o meno. In caso di disaccordo i documenti vengono archiviati, a meno che l'Archivio federale e il servizio che versa i documenti non si accordino sulla loro distruzione. Una volta determinato il loro valore archivistico, i documenti vanno versati all'Archivio federale per esservi conservati (archiviati nel senso stretto del termine).

Di massima la valutazione e la scelta non verranno fatte per ogni singolo documento bensì per gruppi interi di documenti come avviene ora.

Il valore archivistico dei documenti dei servizi che si occupano essi stessi dell'archiviazione deve anch'esso essere determinato in collaborazione con l'Archivio federale. Questo non esclude che detti servizi conservino più documenti di quanto sarebbe necessario dal punto di vista dell'Archivio federale.

Coinvolgendo sistematicamente l'Archivio federale si garantisce che a livello federale la formazione della tradizione sarà assicurata a lunga scadenza conformemente a principi omogenei, mentre coinvolgendo i servizi produttori si garantisce che tutti i documenti che devono essere conservati per motivi giuridici o amministrativi lo siano effettivamente. Questa complementarità deriva dai principi che stanno alla base del disegno di legge; si tratta di garantire che non venga distrutto nessun documento che avrebbe dovuto essere archiviato. È per-



tanto indispensabile che tra l'Archivio federale e i servizi produttori si instauri una stretta collaborazione affinché nessun documento sfugga alla valutazione. Il principio della separazione dei poteri non è violato da questa regolamentazione. Nel settore giudiziario questo principio deve garantire l'indipendenza del processo decisionale dei giudici. Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni nonché le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato possono essere tenuti ad archiviare eventualmente più documenti di quanti ne abbiano previsti, sulla base del giudizio sul loro valore archivistico da parte dell'Archivio federale. Con questo non viene tuttavia intaccata in alcun modo l'indipendenza del processo decisionale dei giudici. La decisione sul valore archivistico presa dal servizio di archiviazione in *collaborazione* con l'Archivio federale deve garantire l'uniformità della pratica di archiviazione. Si tratta di un'importante esigenza dello Stato di diritto. Si giustifica pertanto in questo punto uno scostamento dall'abituale riservatezza praticata quando si stabiliscono «facoltà di emanare istruzioni» di servizi amministrativi nei confronti dei tribunali federali. A livello cantonale gli atti dei tribunali vengono del resto conservati regolarmente nell'Archivio di Stato.

Il capoverso 3 offre all'Archivio federale la possibilità di riprendere anche documenti senza valore archivistico ma dei quali il diritto federale prevede la conservazione durante un periodo limitato. Tuttavia, la conservazione limitata di detti documenti dovrà occasionare il minor lavoro possibile, pur permettendo un servizio ottimale con i mezzi a disposizione. Questa possibilità è intesa a garantire ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti una prestazione in grado di sgravarli. Questi documenti sono anch'essi parte integrante degli archivi e sottostanno alle stesse regole previste per gli altri documenti archiviati.

#### *Articolo 8* Distruzione di documenti

I servizi soggetti alla legge sull'archiviazione e l'Archivio federale si impegnano reciprocamente a non distruggere senza l'accordo dell'altro documenti che devono essere offerti o documenti versati. Nel caso della conservazione limitata nel tempo presso l'Archivio federale è possibile decidere in anticipo della sorte dei documenti alla scadenza dei termini di conservazione prescritti. Questi accordi (decisioni in merito al valore, elenchi di cassazione, ecc.) saranno se del caso considerati come approvazione per una eventuale distruzione successiva dei documenti stessi.

## **223 Sezione 3: Accessibilità agli archivi**

L'informazione dell'opinione pubblica in merito alle attività della Confederazione dev'essere fundamentalmente migliorata. La democrazia, lo Stato di diritto, il controllo continuo delle attività dello Stato e la fiducia nelle autorità sono valori che richiedono una maggiore trasparenza. Questa trasparenza accresce la credibilità delle istituzioni agli occhi dell'opinione pubblica e crea un clima di fiducia e un terreno propizio alla collaborazione, favorendo e rafforzando le relazioni tra il cittadino e lo Stato.

La legge istituisce pertanto il principio dell'accesso libero – e gratuito – agli archivi una volta scaduto un termine di protezione di trent'anni. Questo consentirà di armonizzare le disposizioni della legislazione svizzera con quelle della maggior parte delle regolamentazioni estere. Nel contempo non si parla più di termine di chiusura bensì di termine di protezione; si tratta in effetti di proteggere i diversi interessi in gioco piuttosto che di chiudere gli archivi al pubblico. Questo termine potrà essere prorogato al fine di proteggere interessi pubblici o privati preponderanti in casi precisi. Spetterà al nostro Collegio stabilire i termini di protezione supplementari per determinate categorie di documenti che dovranno essere definite in modo preciso. L'Archivio federale e il servizio che gli versa documenti veglieranno inoltre, in ogni caso, affinché la consultazione di archivi non violi alcun interesse pubblico o privato preponderante. L'autorizzazione di consultare archivi prima della scadenza del termine di protezione potrà essere accordata a condizione che nessun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione vi si opponga. Questa possibilità non deve rimanere limitata ai lavori scientifici.

È necessario armonizzare le disposizioni della presente legge con quelle della LPD. Al fine di adempiere di principio le esigenze poste dalla protezione dei dati, il disegno prevede la proroga del termine di protezione a cinquant'anni per i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità contenuti in incarti classificati in base a nomi di persona. Adottando detto termine non bisogna però dimenticare che se esso deve, da un lato, proteggere gli interessi delle persone coinvolte, non deve, dall'altro, ostacolare la ricerca (storica), che avviene nell'interesse pubblico. Un termine uniforme appare la soluzione migliore, poiché è semplicemente impossibile, vista la grande quantità di schedari, ricercare in tutti i casi i dati biografici delle persone interessate e in seguito chiedere loro l'autorizzazione di consultare gli archivi ad esse relativi. Dopo la morte delle persone interessate o una volta accordata l'autorizzazione, dovrebbe essere possibile consultare i relativi documenti anche prima della scadenza del termine di protezione.

Il diritto di consultare gli archivi non implica il diritto di pubblicare dati personali senza verificarli o di trasmetterli senza problemi. Implica invece il fatto di esaminare con occhio critico il contenuto dei documenti archiviati, di interpretarli e presentarli tenendo conto del contesto nel quale sono stati raccolti e rispettando la protezione della personalità: si tratta della responsabilità di chiunque utilizzi gli archivi.

La LPD implica, insieme ad altre conseguenze, che la riutilizzazione dei dati personali in seno all'amministrazione necessita, anch'essa, di una regolamentazione speciale. Se i servizi che versano documenti vogliono consultare i documenti da essi versati devono tener conto delle disposizioni della LPD quando trattano dati personali archiviati.

Il diritto d'accesso delle persone interessate al loro incarto, iscritto nella LPD, dev'essere applicabile anche agli archivi. Questo diritto, accanto a quello di contestare i dati, è mantenuto di massima nell'ambito degli archivi con le medesime restrizioni di quelle figuranti nella LPD. Durante il termine di protezione i servizi che versano documenti sono responsabili della comunicazione

delle informazioni, poiché solo loro possono decidere se e eventualmente per quali ragioni occorre restringerla. Dopo la scadenza del termine di protezione questa responsabilità incombe all'Archivio federale. Le relative ricerche devono essere compatibili con i principi di una gestione razionale dell'amministrazione, come prescritto dall'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

#### *Articolo 9* Principio della libera consultazione e termine di protezione

Al fine di garantire una maggiore trasparenza e una maggiore apertura degli archivi, il presente articolo stabilisce per la prima volta il diritto di consultare – a titolo gratuito – gli archivi dopo la scadenza di un termine di protezione di trent'anni, diritto soggetto però a due restrizioni (cfr. art. 11 e 12), ma è il motivo per cui tutte le disposizioni seguenti che enunciano deroghe sono adattate a questo principio: è necessario fornire una giustificazione ogni volta che si rende più difficile l'accesso agli archivi.

È evidente che i documenti che erano accessibili al pubblico prima del loro versamento all'Archivio federale devono continuare ad esserlo una volta che vi sono conservati (cpv. 2). Spetterà agli utilizzatori degli archivi provare che i documenti erano accessibili al pubblico.

#### *Articolo 10* Calcolo del termine di protezione

Per il calcolo del termine di protezione è necessario tener conto del fatto che i documenti costituiscono sempre un insieme e non possono essere resi accessibili individualmente.

Il riferimento alla pratica e al fascicolo è necessario perché oggi disponiamo sia di documenti cartacei sia di documenti elettronici, che possono essere raggruppati secondo criteri diversi. I documenti cartacei si trovano generalmente in fascicoli che concernono talvolta più di una pratica e talvolta soltanto una parte di una pratica. In questo caso il calcolo del termine di protezione deve avvenire per ogni fascicolo. Nel caso dei documenti elettronici l'unità del documento e della pratica dovrebbe invece poter essere di massima mantenuta. Il calcolo del termine di protezione deve pertanto riferirsi all'unità della pratica. Nel caso di pratiche di una certa durata e chiaramente strutturate è possibile procedere al calcolo dei termini di protezione per le singole parti (per es. nel caso di decisioni parziali, decisioni, termine di fasi di progetto, ecc.). In ogni caso il termine di protezione deve essere calcolato a decorrere dalla data del documento più recente di una pratica o di un fascicolo. Come data si prende la data in cui il documento è stato creato o in cui è entrato nel servizio che l'ha versato.

Se il servizio che versa documenti ne ha nuovamente bisogno (cfr. art. 14), il termine di protezione non viene calcolato una seconda volta. Eccezionalmente a una pratica già archiviata possono essere aggiunti documenti; questo non deve però determinare una proroga artificiale del termine di protezione: in questo caso la data originaria vale come base per il calcolo del termine di protezione.

## *Articolo 11* Proroga del termine di protezione per i dati personali

La LPD disciplina il trattamento di dati personali da parte delle autorità federali e di privati. Siccome l'archiviazione è considerata una forma di trattamento di dati (art. 3 lett. e LPD), le norme della LPD si applicano di principio anche alla conservazione di dati personali presso l'Archivio federale ed alla loro trasmissione. Già nell'articolo 36 capoverso 2 LPD è tuttavia previsto che il nostro Collegio può emanare, nell'ambito degli archivi, deroghe agli articoli 8 e 9 nonché agli articoli 17 capoverso 2 e 19 capoverso 1 LPD. Nell'ambito della LAr occorre dunque precisare il modo in cui i principi della protezione dei dati possono essere applicati agli archivi e conciliati con altri interessi. La comunicazione di dati personali a terzi è disciplinata dal presente articolo 11. In questo caso occorre partire dal presupposto che l'accessibilità reale o il grado di valorizzazione nonché la possibilità di pregiudicare la protezione dei dati sono di molto inferiori per i dati archiviati, ossia inattivi, che non per i dati attuali, ossia utilizzati dai servizi produttori per l'esecuzione amministrativa.

È indiscutibile che i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità devono beneficiare di una protezione speciale anche nell'ambito degli archivi; questo però soltanto se si trovano in documenti classificati anche in base a nomi di persona, ossia documenti nei quali si possono ricercare informazioni relative a persone ben definite. In tali casi non basta proteggere dal libero accesso soltanto i documenti archiviati, occorre proteggere anche i registri corrispondenti.

Al bisogno di protezione delle persone interessate si contrappone sempre il bisogno legittimo – e spesso preponderante – dell'opinione pubblica di confrontarsi con il passato collettivo. I dibattiti storici di questo tipo non devono né possono essere ostacolati dal fatto che l'accesso alle fonti è impedito. La ricerca non dev'essere ostacolata dal rimando a eventuali pericoli. Il bisogno di protezione delle persone interessate non deve pertanto condurre ad un divieto a priori di consultare gli archivi; occorre invece prevederlo dove è veramente necessario, ossia all'atto della pubblicazione del contenuto degli archivi.

Al fine di proteggere i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità archiviati l'articolo 11 introduce pertanto un termine di protezione di cinquant'anni per le persone fisiche ancora in vita. Per motivi puramente pratici si preferisce stabilire un termine fisso piuttosto che prevedere una regolamentazione che estenda il termine di protezione fino alla morte della persona interessata. Stabilire in modo sicuro le date dei decessi è piuttosto difficile a causa dell'impossibilità d'accesso ai registri dello stato civile. Il termine di cinquant'anni tiene conto in modo adeguato del carattere degli archivi della Confederazione e della speranza di vita calcolata statisticamente.

Per quanto attiene alle ricerche negli archivi, occorre distinguere tra quelle che concernono singole persone determinate e quelle che concernono gruppi di persone, anche se i risultati possono essere pubblicati nel secondo caso con riferimento alle persone, sempre che il tema della ricerca stessa lo esiga.

Nel primo caso si tratta di distinguere tra il bisogno di protezione delle persone interessate e l'interesse di consultare gli archivi, tra un diritto di protezione limitato dei «personaggi della storia contemporanea» e quello dei contemporanei «sconosciuti al pubblico». In quest'ultimo caso, il desiderio di consultare archivi concernenti persone non è generalmente dettato dall'interesse alle persone stesse bensì da una questione di ordine generale. Deve pertanto essere possibile, nel caso dei «personaggi della storia contemporanea», presentare gli archivi in funzione della persona, mentre nel secondo caso è talvolta più opportuno rendere anonima la presentazione.

Nel secondo caso le ricerche concernono gruppi di persone quali ad esempio profughi. Anche questo tipo di ricerche dev'essere possibile già durante il termine di protezione prorogato. È pertanto previsto in modo esplicito che in questo caso la consultazione durante il termine di protezione possa essere possibile nel rispetto di determinati oneri.

Per quanto concerne la pubblicazione di informazioni fondate sulla consultazione di documenti contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, oltre alle disposizioni della LPD si applicano in ogni caso anche le relative disposizioni del Codice civile (lesione della personalità) e del Codice penale (delitti contro l'onore), che offrono sufficienti possibilità per proteggere gli interessi delle persone in questione. Impedire la consultazione degli archivi farebbe nascere sospetti privi di fondamento e voci e miti che renderebbero più difficile il lavoro – auspicabile – sul passato.

È inoltre opportuno prevedere la possibilità che il termine di protezione prorogato per i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possa essere ridotto con il consenso delle persone interessate o soppresso dopo la loro morte. In caso di interesse preponderante ad avere una risposta a determinate domande, occorre prevedere che anche le autorità possano ordinare la consultazione dei documenti corrispondenti.

Per tale ragione, anche nel caso del termine di protezione di cinquant'anni per i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità è prevista di massima la possibilità di consultare gli archivi prima della scadenza di detto termine (art. 13), nonché di prorogarlo (art. 12).

I disciplinamenti previsti in altri Stati sono difficilmente paragonabili con la situazione svizzera. Si ritrovano sia regolamentazioni molto liberali in merito all'accesso ai documenti dell'Amministrazione e quindi agli archivi, sia regolamentazioni molto restrittive e talvolta estremamente differenziate, che prevedono disposizioni speciali per le categorie più svariate di dati personali. Non vi è un termine speciale di protezione uniforme per i dati personali. Dalla prassi risulta tuttavia che un accesso relativamente liberale ai dati personali archiviati non comporta problemi eccessivi e che, d'altro canto, più le disposizioni sono differenziate e più la loro applicabilità si riduce. La soluzione semplice che è stata scelta nella presente legge tiene conto di dette esperienze.

#### *Articolo 12* Altre restrizioni alla consultazione

Oltre ai dati personali degni di particolare protezione vi sono altre categorie di documenti che necessitano di un termine di protezione superiore ai trent'anni.

Si tratta in particolare dei verbali del nostro Collegio, dei documenti del settore militare o di quelli inerenti alla protezione dello Stato. Il nostro Collegio deve pertanto avere la possibilità di determinare le categorie di documenti che devono beneficiare di una protezione speciale ed il genere di protezione. Spetta a noi fissare detti termini straordinari al fine di garantire che la presente disposizione sia applicata soltanto in caso di bisogno. Dovremo pertanto tener conto, in maniera adeguata, degli interessi privati e pubblici preponderanti degni di protezione quando fisseremo detti termini di protezione più lunghi per determinate categorie di archivi.

Occorre anche prevedere la possibilità di prorogare il termine di protezione in casi particolari, per esempio nel caso in cui determinati documenti (in particolare fascicoli relativi ad una pratica) contengano decisioni del Tribunale federale che non sono state rese anonime e che, conformemente alla prassi costante del Tribunale federale, devono essere protette da qualsiasi consultazione per una durata superiore ai trent'anni. Spetterà ai servizi che versano documenti definire i documenti che dovranno beneficiare di una protezione particolare (cpv. 2).

A seconda della situazione, ci si può accorgere del fatto che sarebbe contrario ad interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione rendere determinati documenti accessibili al pubblico anche soltanto al momento in cui viene presentata una richiesta di consultazione. Occorre pertanto assegnare espressamente anche all'Archivio federale la possibilità di restringere il diritto di consultazione in determinati casi specifici.

È inoltre possibile che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non siano stati conosciuti o considerati o che siano addirittura sorti soltanto in seguito, per cui la presente disposizione dev'essere applicabile anche ai documenti che erano accessibili al pubblico già in precedenza.

I servizi che archiviano essi stessi i loro documenti possono applicare la presente disposizione per analogia, ovvero devono decidere essi stessi in merito alla proroga dei termini di protezione e prendere decisioni in tal senso. Possono consultare l'Archivio federale in qualsiasi momento prima di prendere una decisione.

La limitazione temporale del diritto di consultare gli archivi può essere formulata in diversi modi: in rapporto a un certo numero di anni, fino a una determinata data o fino alla realizzazione di una determinata condizione. Non è possibile fissare un termine di protezione preciso poiché vi sarebbe il pericolo sia che questa protezione supplementare dovrebbe essere troppo ampia per tener conto di tutti gli interessi sia che il termine di protezione supplementare non sarebbe sufficiente; inoltre non sempre è possibile prevedere esattamente quale termine di protezione sia opportuno. La soluzione prevista permette la protezione maggiore con la più ampia flessibilità.

La classificazione di documenti non determina una proroga del termine di protezione. In accordo con l'ordinanza del 10 dicembre 1990<sup>4)</sup> sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione e con l'ordinanza del 1° maggio 1990<sup>5)</sup> sulla protezione d'informazioni, la classificazione si considera annullata dopo la scadenza del termine di protezione, sempre che prima non si sia stabilito altrimenti.

### Articolo 13 Consultazione durante il termine di protezione

Come in passato, la consultazione degli archivi durante il termine di protezione dev'essere possibile sempre che nessuna prescrizione legale vi si opponga o non ne risultino lesi interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione. Le richieste in tal senso, accompagnate da una proposta, sono trasmesse ai servizi competenti dall'Archivio federale, interlocutore centrale di tutti i richiedenti. Spetta in seguito a detti servizi prendere una decisione, poiché soltanto essi conoscono tanto bene i documenti depositati da poter decidere se sia possibile consentirne la consultazione prima della scadenza del termine di protezione.

Inoltre, quando si consente di consultare gli archivi durante il termine di protezione, occorre sempre fare la distinzione tra il diritto alla protezione dei «personaggi della storia contemporanea» e quello dei contemporanei «sconosciuti al pubblico» (cfr. art. 11 LAr nonché art. 12 cpv. 3 e art. 13 cpv. 2 lett. f LPD). L'attività pubblica di un personaggio della vita pubblica non fonda di norma un interesse privato opposto ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b.

Contrariamente al disciplinamento attuale, la legge rinuncia espressamente a privilegiare la scienza a causa, in particolare, dell'assenza di una definizione legale della *scienza*. Inoltre, è estremamente difficile distinguere tra un'utilizzazione scientifica ed un'utilizzazione non scientifica, poiché accade spesso che persone laureate in una disciplina scientifica consultino archivi ad esempio per redigere lavori giornalistici, ed è anche possibile che determinati temi siano ripresi in pubblicazioni e trattati in modo più serio che non in lavori scientifici. Tutti i cittadini devono avere lo stesso diritto di consultare gli archivi. Il principio della parità di trattamento è enunciato nel capoverso 2.

Sarebbe tuttavia indicato subordinare tali autorizzazioni a oneri e condizioni precisi al fine appunto di garantire la protezione delle persone interessate. Rendere anonimi i dati personali sarebbe uno degli oneri possibili (cpv. 3).

Quando disciplinerà la procedura d'autorizzazione il nostro Collegio potrà ad esempio esigere che le richieste di consultazione di archivi prima della scadenza del termine di protezione siano sempre motivate; questa giustificazione dell'interesse per gli archivi costituirà un elemento essenziale della decisione. Consentirà sia di giudicare le richieste sia di determinare se richieste diverse sono paragonabili, ossia se adempiono il criterio a condizioni uguali (cpv. 4).

### Articolo 14 Consultazione da parte dei servizi che versano documenti

Una condizione per poter esigere dai servizi che versino i loro documenti all'Archivio federale non appena non ne hanno più bisogno permanentemente è che essi possano consultarli anche durante il termine di protezione.

Nel caso di documenti che si riferiscono espressamente a persone questa consultazione è problematica. Deve essere evitato che sulla scorta della consultazione di dati personali probabilmente superati vengano prese decisioni che vanno a scapito degli interessati. Il capoverso 2 elenca i possibili casi nei quali la consultazione è comunque possibile. Non appena gli archivi che contengono dati personali sono restituiti ai servizi che li versano e vengono da questi rielab-

borati, sono nuovamente applicabili le disposizioni della LPD relative al trattamento dei dati personali.

Il capoverso 4 dispone che anche nel caso di una riutilizzazione i documenti versati all'Archivio federale non possono più essere modificati, e questo al fine di preservare la loro autenticità. La riapertura di procedimenti, le revisioni, il rilascio di certificati (per es. in merito allo statuto di rifugiato) ecc. costituiscono nuovi affari e devono pertanto essere contenuti in nuovi incarti; i vecchi incarti sono solo fonti di informazioni. In tal modo si evita che aggiunte successive portino ad una proroga del termine di protezione (cfr. art. 10).

#### *Articolo 15* Informazioni destinate alle persone interessate; contestazione

Secondo la LPD le persone interessate possono chiedere informazioni in merito ai dati raccolti a loro riguardo. Questo diritto dev'essere di principio applicabile anche ai dati personali che sono già stati versati all'Archivio federale. Nella legge federale sull'archiviazione il diritto d'accesso non è disciplinato sul piano materiale bensì è sancito semplicemente per mezzo di un rinvio alle disposizioni della LPD (cpv. 1).

Due restrizioni sono tuttavia necessarie:

Il diritto d'accesso deve essere soggetto alle stesse restrizioni di quelle previste dalla LPD. Dette restrizioni sono di competenza dei servizi che versano documenti, poiché soltanto essi dispongono delle conoscenze necessarie per decidere se e quando esse siano necessarie. Durante il termine ordinario di protezione di trent'anni spetterà pertanto ai servizi che versano documenti decidere in merito alla comunicazione delle informazioni. Di norma l'Archivio federale decide soltanto dopo scadenza del termine di protezione. Alle persone interessate il diritto di consultazione è accordato nell'Archivio federale.

Gli archivi contengono un'infinità di collezioni di dati che a loro volta contengono milioni di dati personali di provenienza diversa; il loro grado di valorizzazione è generalmente molto più debole di quello delle collezioni di dati attuali e, inoltre, spetta all'Archivio federale, le cui risorse sono molto limitate, trattare dal profilo pratico le richieste di informazioni: per tali motivi occorre prevedere la possibilità di differire o di limitare il diritto d'accesso. Le persone interessate riceveranno informazioni soltanto se questo è compatibile con una gestione amministrativa razionale. A questa disposizione si dovrà far ricorso soltanto in casi d'urgenza (cpv. 2). Se si pensa alla grande mole di lavoro che possono causare le richieste massicce di informazioni (es.: l'affare delle schede) si comprende facilmente la necessità di siffatta restrizione: essa eviterà all'Archivio federale di vedersi rinfacciare il diniego di giustizia o di non essere più in grado di adempiere le sue altre mansioni. Il presente articolo è in sintonia con l'articolo 15 capoverso 1 OLPD e concretizza a livello di legge la deroga al diritto d'accesso nell'ambito dell'Archivio, già prevista nella LPD. Questa restrizione è tanto più accettabile se si pensa che le decisioni amministrative fondate su questi dati personali saranno già state prese da molto tempo quando i documenti corrispondenti saranno consegnati all'Archivio federale, per cui il bisogno di accesso non sarà più così urgente e non ci sarà più da temere che i servizi che hanno trattato i dati personali originariamente ne abusino in seguito.



La rettifica o addirittura la distruzione dei dati non può essere autorizzata poiché questo nuocerebbe all'autenticità dei documenti e allo scopo dell'archiviazione, che è quello di rendere possibile l'esame successivo dell'attività dello Stato. Riteniamo invece che il diritto di segnalare che un dato è contestato sia essenziale, per cui una disposizione della OLPD è stata ripresa espressamente nella legge (cpv. 3).

#### *Articolo 16* Consultazione di lasciti e depositi

Gli archivi privati costituiscono una parte importante del patrimonio archivistico.

A causa della loro natura, gli archivi privati sono beni soggetti al diritto privato. Nonostante un'uniformazione sia auspicabile, non è tuttavia possibile applicare il diritto pubblico, e i termini da esso previsti, agli archivi privati. Di conseguenza, e al fine di incoraggiare i privati a fare lasciti o depositi all'Archivio federale, è indispensabile prevedere che le questioni relative all'accesso sono disciplinate *innanzitutto* dall'accordo concluso tra il deponente e l'Archivio federale. Se le relative disposizioni mancano nel contratto, agli archivi privati si applicano allora quelle relative agli archivi della Confederazione.

## **224 Sezione 4: Organizzazione e utilizzazione**

#### *Articolo 17* Altri compiti dell'Archivio federale

Questo articolo descrive i compiti complementari dell'Archivio federale in materia di archiviazione, che non sono stati disciplinati negli articoli precedenti.

In effetti qualsiasi istituzione archivistica moderna e accessibile deve occuparsi dei seguenti compiti: presa in consegna di documenti (ricevere, conservare e salvaguardare), loro valutazione e valorizzazione (classificare e registrare), comunicazione degli archivi (consulenza agli utenti offrendo loro assistenza nella ricerca dei documenti e guidandoli nella loro scelta), azione informativa destinata al pubblico (esposizioni e pubblicazioni connesse all'attività archivistica) nonché un'intensa cooperazione su scala nazionale e internazionale centrata su tutti i settori dell'archivistica.

Giusta il capoverso 2 l'Archivio federale mette al sicuro gli archivi e i documenti provenienti da persone e istituzioni di diritto privato o pubblico che hanno un'importanza nazionale. Questa possibilità accordata all'Archivio federale non è nuova e non fa assolutamente concorrenza alle attività analoghe di altre istituzioni (Biblioteca nazionale, Archivio svizzero di letteratura, Museo nazionale, ecc.). Si tratta di garantire che i documenti che hanno un'importanza nazionale saranno presi in consegna, valutati, messi in valore e comunicati in un'istituzione pubblica: l'archiviazione appropriata dei documenti di grande valore e l'accessibilità di questi documenti sono i principi che stanno alla base del presente capoverso.

### *Articolo 18* Prestazioni di servizi speciali

Nell'ambito degli sforzi intrapresi attualmente al fine di accrescere la flessibilità delle strutture dell'Amministrazione federale è previsto che il nostro Collegio possa conferire all'Archivio federale il diritto di proporre, a determinate condizioni, nel settore dei compiti che gli spettano e a titolo oneroso, servizi speciali. Per contro la messa a disposizione degli archivi, prestazione di base dell'Archivio federale – in particolare nel settore in cui detiene una posizione di monopolio – deve rimanere gratuita.

L'Archivio federale deve avere la possibilità di offrire a terzi prestazioni di servizi nell'ambito dei suoi compiti abituali e concludere con essi contratti di diritto privato in tal senso. Questo dovrebbe consentire di sfruttare anche dal profilo dell'economia di mercato le capacità necessarie per adempiere il compito assegnato per legge e migliorarle in modo conveniente.

Nel *capoverso 1* il nostro Collegio è incaricato di descrivere e delimitare dal profilo materiale il settore d'attività dell'Archivio federale nell'ambito dell'economia di mercato e di un mandato di prestazione. Entrano in considerazione per esempio le prestazioni di servizi fornite nell'ambito di lavori di restauro e di conservazione o la consulenza in materia di gestione dell'informazione (che l'Archivio federale, in virtù dell'articolo 5, deve fornire ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti).

Il *capoverso 2* garantisce che l'attività nell'ambito dell'economia di mercato avvenga soltanto a titolo accessorio e sia complementare all'attività principale prevista per l'Archivio federale dalla legge. Prescrive inoltre che dette prestazioni di servizi non possono essere offerte ad un prezzo inferiore a quello di costo e vieta in tal modo le sovvenzioni incrociate per mezzo di denaro pubblico e le offerte in dumping che falsano la concorrenza.

### *Articolo 19* Utilizzazione degli archivi a fini commerciali

L'utilizzazione degli archivi a fini commerciali necessita di un'autorizzazione. La Confederazione deve infatti essere indennizzata per le prestazioni finanziarie in parte considerevoli che essa deve anticipare per la gestione e la conservazione appropriata degli archivi.

### *Articolo 20* Inalienabilità e imprescrittibilità

Visti i principi che stanno alla base della legge (cura sistematica della memoria collettiva del nostro Stato, controllo dell'attività statale, trasmissione delle fonti necessarie per scrivere la nostra storia e libertà d'accesso per quanto ampia possibile all'informazione), è indispensabile che gli archivi della Confederazione non possano essere né alienati né acquisiti per prescrizione.

Le nozioni di inalienabilità e imprescrittibilità sono usate correntemente nel nostro ordinamento giuridico, in particolare in diritto privato<sup>6)</sup>. Nell'ambito della legislazione archivistica dette nozioni si ritrovano in molte legislazioni cantonali<sup>7)</sup>, nazionali<sup>8)</sup> e internazionali<sup>9)</sup>.

Inoltre, l'introduzione di un articolo sull'inalienabilità e l'imprescrittibilità è interessante per rapporto alla Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati firmata dal nostro Collegio nel giugno 1996. Questa Convenzione si applica anche agli archivi, compresi quelli fonografici, fotografici e cinematografici<sup>10)</sup>. Di conseguenza un'azione di restituzione degli archivi rubati facenti parte di una collezione pubblica è imprescrittibile<sup>11)</sup> a condizione che la legislazione nazionale preveda norme sull'inalienabilità e sull'imprescrittibilità dei beni culturali facenti parte del settore pubblico o clastici.

Per tale motivo il capoverso 1 stabilisce il principio dell'inalienabilità degli archivi della Confederazione (si intendono qui i documenti di cui agli art. 3 cpv. 2 e 17 cpv. 1 e 2 del disegno di legge) – il nostro Collegio potrà tuttavia prevedere eccezioni per via d'ordinanza – mentre il capoverso 2 prevede che i terzi non possono acquisire gli archivi della Confederazione per prescrizione.

#### *Articolo 21* Regolamento relativo all'utilizzazione; provvedimenti amministrativi

Un disciplinamento relativo all'utilizzazione è indispensabile; appare inoltre opportuno che l'Archivio federale possa decidere esso stesso in merito alla regolamentazione relativa all'utilizzazione (regolamento interno, condizioni per l'utilizzazione della sala di lettura, ecc.). Le condizioni d'accesso agli archivi non ne risulteranno pregiudicate.

L'esperienza mostra che i provvedimenti amministrativi sono molto efficaci, poiché sono molto più dissuasivi di qualsiasi misura penale; di conseguenza è previsto che l'Archivio federale può sanzionare, vietando l'accesso all'Archivio federale, qualsiasi comportamento che violi in modo grave le disposizioni della legge federale sull'archiviazione o le disposizioni del regolamento di utilizzazione: il presente articolo stabilisce le basi legali necessarie a dette sanzioni.

#### *Articolo 22* Esemplari giustificativi

È giusto che l'Archivio federale riceva a titolo gratuito esemplari giustificativi di lavori realizzati sulla scorta di archivi. Nei tempi odierni è importante stabilire che deve essere fornita una copia non soltanto dei lavori pubblicati (stampati), bensì anche di quelli realizzati sotto altra forma.

### **225 Sezione 5: Disposizione penale**

La disposizione penale (art. 23) è mantenuta nei limiti minimi. È comunque necessario vietare non soltanto la diffusione illecita di informazioni, bensì anche prevedere sanzioni nel caso di violazione di detto divieto.

Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale sull'ordinamento dei funzionari, del Codice penale, ecc.

## 226      **Sezione 6: Disposizioni finali**

Questa sezione contiene le disposizioni usuali d'esecuzione e finali.

L'articolo 24 capoverso 2 sostituisce la corrispondente disposizione della legge sull'organizzazione dell'Amministrazione.

Viene abrogato l'articolo 36 capoverso 2 LPD, che dà al nostro Collegio la possibilità di emanare deroghe alle disposizioni della LPD nell'ambito degli archivi (art. 25 cpv. 1); in effetti l'articolo 15 capoverso 2 del disegno di legge è in sintonia con l'articolo 15 capoverso 1 OLPD (la domanda non è secondata quando il rilascio delle informazioni non è compatibile con una gestione amministrativa razionale) e concreta a livello di legge la deroga al diritto d'accesso per il settore degli archivi già prevista nella LPD (art. 36 cpv. 2 LPD).

L'articolo 26 disciplina il passaggio dalla normativa prevista dal decreto federale concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione, che rimarrà in vigore al massimo fino al 2002. Scopo principale di detto decreto federale è quello di garantire uno svolgimento efficace della procedura di consultazione nonché la scelta e la distruzione rapide dei documenti superflui del Servizio di polizia del Ministero pubblico della Confederazione. Questa disposizione si impone a causa delle sovrapposizioni nell'ambito del campo d'applicazione materiale.

L'ordinanza del 10 dicembre 1990 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione e l'ordinanza del 1° maggio 1990 sulla protezione d'informazioni subiscono inoltre alcune modifiche formali.

### **3            Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale**

#### **31           Conseguenze per la Confederazione**

Il presente disegno di legge federale sull'archiviazione non provocherà, nel senso proposto, un aumento delle spese, né per quanto concerne le finanze né per quanto concerne l'effettivo del personale.

Le grandi linee della presente legge coincidono inoltre con le linee direttrici emanate dal nostro Collegio in vista dell'attribuzione dei compiti e della delega delle competenze decisionali alle istanze subordinate.

#### **32           Conseguenze per i Cantoni e i Comuni**

Il disegno non avrà alcuna nuova conseguenza finanziaria per i Cantoni e i Comuni.

#### **33           Conseguenze per i singoli**

Conformemente alla legge le persone di diritto privato o pubblico che adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati garantiscono in modo auto-

nomo l'archiviazione dei loro documenti secondo i principi della legge o li offrono all'Archivio federale. Di conseguenza hanno la scelta di archiviare essi stessi i loro documenti, a loro spese, o di offrirli all'Archivio federale.

#### **4 Programma di legislatura**

Il disegno di legge sull'archiviazione è menzionato nel Rapporto sul programma di legislatura 1995-1999 del 18 marzo 1996, Allegato 2.

#### **5 Basi legali**

##### **51 Costituzionalità**

Quale fondamento costituzionale del presente disegno di legge federale sull'archiviazione occorre citare esplicitamente soltanto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale, poiché dai diritti fondamentali previsti dalla dottrina e dalla prassi dominanti non possono di massima essere derivate competenze legislative autonome. Con una legge federale sull'archiviazione si intende tuttavia concretare i diritti fondamentali tradizionali e rafforzare i loro effetti.

Accanto all'articolo 85 numero 1 occorre prendere in considerazione come fondamento anche l'articolo 85 numero 2 Cost. (alta vigilanza delle Camere sull'Amministrazione federale).

##### **52 Delega della competenza legislativa**

Il nostro Collegio emana, giusta l'articolo 24 capoverso 1, le necessarie disposizioni d'esecuzione. L'emanazione di disposizioni d'esecuzione è necessaria poiché si tratta da un lato del disciplinamento di dettagli che esulerebbero dall'ambito di una legge formale e dall'altro di settori per i quali sono necessari una certa flessibilità e adeguamenti all'evoluzione della situazione.

La nostra competenza di cui agli articoli 4 capoverso 5, 12, 13 capoverso 4, 19 e 20 capoverso 1 va oltre una semplice competenza d'esecuzione.

Mentre nel caso delle istruzioni di cui all'articolo 5 si tratta effettivamente di un ordinamento amministrativo, l'ordinamento relativo all'utilizzazione di cui all'articolo 21 produrrà effetti esterni; in questo caso si tratta in modo univoco di una delega legislativa ammessa e necessaria a un ufficio.

##### **53 Forma dell'atto da adottare**

Il presente disegno è emanato in forma di legge in senso formale conformemente all'articolo 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) che prevede che gli atti legislativi di durata illimitata che contengono norme di diritto - ossia le norme generali e astratte che impongono obblighi o conferiscono diritti

alle persone fisiche o giuridiche [...] (art. 5 cpv. 2 LRC) – devono essere emanati in forma di legge. Inoltre, la legge federale sulla protezione dei dati esige esplicitamente una base legale in forma di legge in senso formale per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione (art. 17 LPD).

9247

## Note

- <sup>1)</sup> Cfr. «Les archives dans l'Union européenne», rapporto del gruppo di periti sui problemi di coordinamento in materia di archivistica, Lussemburgo, 1994.
- <sup>2)</sup> Il regolamento del 1° febbraio 1983 e la decisione dell'8 febbraio 1983 aprono al pubblico gli archivi storici della CECA, della CEE e dell'EURATOM [Regolamento (CEE, EURATOM) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983 e Decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983]; detta regolamentazione ha fissato a trent'anni il termine per l'apertura al pubblico degli archivi storici comunitari.
- <sup>3)</sup> Cfr. Recommendation en vue de normes minimales sur l'accès aux Archives, H. Bastien, membro del Comitato giuridico del Consiglio internazionale degli Archivi, giugno 1996.
- <sup>4)</sup> RS 172.015
- <sup>5)</sup> RS 510.411
- <sup>6)</sup> Cfr. per es. CC art. 354, 788, 807, 871, 960, ecc.
- <sup>7)</sup> Cfr. per es. art. 2 e 3 della legge ginevrina del 2 dicembre 1925 sugli archivi pubblici; art. 3 della legge dell'11 ottobre 1984 sugli archivi pubblici della Repubblica e Cantone del Giura.
- <sup>8)</sup> Cfr. per es. art. 3 e 14 della legge francese n° 79-18 del 3 gennaio 1979 sugli archivi; art. 28 della legge portoghese n° 13-85 sul patrimonio culturale.
- <sup>9)</sup> L'art. 14 lett. d della Convenzione dell'UNESCO del 1970 sulle misure volte a vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illecite dei beni culturali riconosce a ogni Stato parte il diritto imprescrittibile di dichiarare inalienabili determinati beni culturali.
- <sup>10)</sup> Cfr. Allegato alla Convenzione, lett. j.
- <sup>11)</sup> Cfr. art. 3 e 4 della Convenzione. L'azione di restituzione è tuttavia soggetta a un termine di prescrizione relativo di 3 anni a decorrere dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del possessore.

# Legge federale sull'archiviazione

(Legge sull'archiviazione, LAr)

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1997<sup>1)</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:

- a. dell'Assemblea federale;
- b. del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 58 capoverso 1 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione<sup>2)</sup>, nonché delle formazioni dell'esercito;
- c. delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero;
- d. del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, nonché delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato;
- e. degli istituti federali autonomi;
- f. della Banca nazionale svizzera;
- g. delle commissioni extraparlamentari;
- h. di altre persone di diritto pubblico o privato, per quanto esse adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati;
- i. di servizi federali che sono stati sciolti.

<sup>2</sup> La presente legge si applica inoltre all'utilizzazione degli archivi della Confederazione da parte di organi della Confederazione stessa e da parte di terzi.

### Art. 2 Principio

<sup>1</sup> Vengono archiviati tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale.

<sup>2</sup> L'archiviazione è volta a garantire la certezza del diritto nonché una gestione amministrativa continua e razionale. Deve consentire segnatamente di effettuare ricerche globali nel campo della storia e delle scienze sociali.

<sup>1)</sup> FF 1997 II 753

<sup>2)</sup> RS 172.010



### **Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> Ai sensi della presente legge sono documenti tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell'adempimento di compiti pubblici della Confederazione, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e all'utilizzazione di dette informazioni.

<sup>2</sup> Si considerano archivi i documenti che sono stati ripresi dall'Archivio federale a fini di conservazione o che vengono archiviati autonomamente da altri servizi conformemente ai principi della presente legge.

<sup>3</sup> Hanno un valore archivistico i documenti che hanno un'importanza giuridica o amministrativa o un grande valore informativo.

## **Sezione 2: Tutela dei documenti**

### **Art. 4** Competenza in materia di archiviazione

<sup>1</sup> L'Archivio federale archivia i documenti della Confederazione.

<sup>2</sup> I documenti dei Cantoni risultanti dall'esecuzione di compiti per conto della Confederazione vengono archiviati dai Cantoni medesimi sempre che la legislazione federale non disponga altrimenti.

<sup>3</sup> I Tribunali federali e la Banca nazionale svizzera nonché gli istituti autonomi designati dal Consiglio federale si occupano essi stessi dell'archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge.

<sup>4</sup> Le commissioni federali di ricorso e di arbitrato offrono all'Archivio federale di riprendere i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell'archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge.

<sup>5</sup> Le altre persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali d'esecuzione a loro affidati si occupano in maniera autonoma dell'archiviazione dei relativi documenti conformemente ai principi della presente legge o offrono all'Archivio federale di riprenderli. Il Consiglio federale emana un'ordinanza in tal senso.

### **Art. 5** Gestione dell'informazione e degli atti

<sup>1</sup> L'Archivio federale garantisce ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti una consulenza per quanto concerne l'organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei loro documenti. Può offrire detta consulenza anche ad altri servizi.

<sup>2</sup> Ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati.

<sup>3</sup> Emana, all'attenzione dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti, istruzioni relative:

- a. alla gestione, alla conservazione e al versamento di documenti;
- b. alla costituzione e alla gestione di archivi paralleli.

#### **Art. 6** Obbligo di offerta dei documenti

I servizi o le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 devono offrire all'Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione.

#### **Art. 7** Determinazione del valore archivistico e ripresa di documenti

<sup>1</sup> L'Archivio federale determina, in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 1 capoverso 1, il valore archivistico dei documenti.

<sup>2</sup> I documenti dei quali è stato determinato il valore archivistico devono essere consegnati all'Archivio federale dai servizi tenuti ad offrirli. I servizi che non sono tenuti ad offrire i loro documenti si occupano essi stessi dell'archiviazione.

<sup>3</sup> L'Archivio federale può conservare provvisoriamente documenti senza valore archivistico qualora la legislazione federale preveda che essi devono essere conservati.

#### **Art. 8** Distruzione di documenti

<sup>1</sup> I documenti che devono essere offerti non possono essere distrutti senza l'autorizzazione dell'Archivio federale.

<sup>2</sup> L'Archivio federale non distrugge alcun documento senza l'autorizzazione del servizio che versa documenti.

### **Sezione 3: Accessibilità agli archivi**

#### **Art. 9** Principio della libera consultazione e termine di protezione

<sup>1</sup> Gli archivi della Confederazione sono accessibili al pubblico, a titolo gratuito, dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

<sup>2</sup> I documenti che erano accessibili al pubblico già prima del loro versamento all'Archivio federale lo saranno anche in seguito.

#### **Art. 10** Calcolo del termine di protezione

Il termine di protezione decorre dalla data dell'ultimo documento di una pratica o di un fascicolo.

**Art. 11** Proroga del termine di protezione per i dati personali

<sup>1</sup> Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità sono soggetti ad un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione.

<sup>2</sup> Il termine di protezione prorogato si estingue con la morte della persona interessata. È fatto salvo l'articolo 12.

<sup>3</sup> Nel caso di ricerche che non si riferiscono espressamente a persone l'Archivio federale può autorizzare la consultazione durante la proroga del termine di protezione e limitarla per mezzo dell'imposizione di determinati oneri.

**Art. 12** Altre restrizioni alla consultazione

<sup>1</sup> Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione di determinate categorie di archivi da parte di terzi, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione.

<sup>2</sup> Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone nel caso particolare alla consultazione di archivi da parte di terzi, il servizio che versa documenti o l'Archivio federale può limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione.

**Art. 13** Consultazione durante il termine di protezione

<sup>1</sup> Su richiesta dell'Archivio federale i servizi che versano documenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 o 12 capoverso 1, renderli accessibili al pubblico o accordare a singole persone il diritto di consultarli, qualora non vi si opponga:

- a. alcuna prescrizione legale né
- b. alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione.

<sup>2</sup> Dette autorizzazioni si applicano alle stesse condizioni a tutti i richiedenti.

<sup>3</sup> L'autorizzazione precisa in quale misura gli archivi possono essere consultati. La consultazione può essere subordinata a oneri e condizioni; segnatamente può essere stabilito che i dati personali vengano resi anonimi.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura d'autorizzazione e le condizioni relative alla consultazione, sempre che non siano applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa.

**Art. 14** Consultazione da parte dei servizi che versano documenti

<sup>1</sup> I servizi che versano documenti possono consultare i documenti da essi versati anche durante il termine di protezione.

<sup>2</sup> Nel caso di dati personali i servizi che versano documenti possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno come mezzi di prova, a fini legislativi o giurisprudenziali, per la valutazione a fini statistici nonché per una decisione in merito alla concessione, alla limitazione o al rifiuto del diritto alla consultazione o all'informazione della persona interessata.

<sup>3</sup> Sono fatte salve limitazioni previste da altri disciplinamenti legali.

<sup>4</sup> Gli archivi non possono più essere modificati.

#### **Art. 15** Informazioni destinate alle persone interessate; contestazione

<sup>1</sup> La comunicazione di informazioni e la concessione della consultazione alle persone interessate sono disciplinate dalle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati<sup>1)</sup>. I servizi che versano documenti decidono in merito al rifiuto di fornire informazioni.

<sup>2</sup> L'Archivio federale può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni qualora essa sia incompatibile con una gestione amministrativa razionale.

<sup>3</sup> Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; devono limitarsi a segnalarne il carattere litigioso o l'inesattezza.

#### **Art. 16** Consultazione di lasciti e depositi

<sup>1</sup> La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione.

<sup>2</sup> In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi della Confederazione.

### **Sezione 4: Organizzazione e utilizzazione**

#### **Art. 17** Altri compiti dell'Archivio federale

<sup>1</sup> L'Archivio federale conserva gli archivi storici della Repubblica Elvetica, dell'epoca dell'Atto di mediazione e del periodo della Dieta.

<sup>2</sup> Si impegna a mettere al sicuro archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un'importanza nazionale. Ai fini della ripresa di detti archivi può stipulare contratti.

<sup>3</sup> Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, messi in valore e diffusi e partecipa al loro sfruttamento.

<sup>1)</sup> RS 235.1

<sup>4</sup> L'Archivio federale lavora in collaborazione con i servizi della Confederazione, con i Cantoni e con i privati. Si adopera ai fini del promovimento dell'archivistica. Collabora con organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo ambito.

#### **Art. 18** Prestazioni di servizi speciali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può autorizzare l'Archivio federale, nell'ambito di un mandato di prestazioni, a fornire, nei limiti delle sue competenze, prestazioni di servizi particolari a terzi, segnatamente lavori di restauro e di conservazione, nonché consulenze in materia di gestione dell'informazione. Dette prestazioni sono convenute in contratti di diritto privato.

<sup>2</sup> Dette prestazioni possono essere fornite soltanto a titolo di attività accessorie nell'adempimento di mansioni legali e non possono essere offerte al di sotto del prezzo di costo.

#### **Art. 19** Utilizzazione degli archivi a fini commerciali

<sup>1</sup> L'utilizzazione degli archivi a fini commerciali necessita di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere subordinata alla conclusione di un contratto che disciplini l'entità dell'utilizzazione ed un'eventuale partecipazione della Confederazione agli utili.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per l'autorizzazione e la conclusione del contratto relativo all'utilizzazione degli archivi a fini commerciali.

#### **Art. 20** Inalienabilità e imprescrittibilità

<sup>1</sup> Gli archivi della Confederazione sono inalienabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per via d'ordinanza.

<sup>2</sup> Terzi non possono acquisire gli archivi nemmeno per prescrizione.

#### **Art. 21** Regolamento relativo all'utilizzazione; provvedimenti amministrativi

L'Archivio federale emana un regolamento relativo all'utilizzazione. In esso può segnatamente prevedere che alle persone che abbiano violato in modo grave le disposizioni della legge federale o l'ordinamento relativo all'utilizzazione venga negato l'accesso all'Archivio federale.

#### **Art. 22** Esemplari giustificativi

Un esemplare giustificativo di tutti i lavori e di tutte le pubblicazioni che si fondano interamente o parzialmente sugli archivi dell'Archivio federale deve essere consegnato gratuitamente a quest'ultimo.

## Sezione 5: Disposizione penale

### Art. 23

Chiunque rende note informazioni provenienti da archivi soggetti al termine di protezione o espressamente sottratti alla pubblicazione in altro modo, è punito con l'arresto o con la multa, sempre che non vi sia una fattispecie penale più grave.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 24 Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Disciplina le modalità di versamento e di archiviazione di documenti di servizio di persone che, in virtù di un mandato, esercitano un'attività di diritto privato per conto della Confederazione.

### Art. 25 Modificazione del diritto vigente

<sup>1</sup> La legge federale sulla protezione dei dati<sup>1)</sup> è modificata come segue:

*Art. 36 cpv. 2*

*Abrogato*

<sup>2</sup> La legge sull'organizzazione dell'amministrazione<sup>2)</sup> è modificata come segue:

*Art. 65*

*Abrogato*

### Art. 26 Disposizione transitoria

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle previste dal decreto federale del 9 ottobre 1992<sup>3)</sup> concernente la consultazione dei documenti del Ministero pubblico della Confederazione, una volta scaduta la durata di validità di detto decreto.

### Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1)</sup> RS 235.1

<sup>2)</sup> RS 172.010

<sup>3)</sup> RS 172.213.54